Comune di Castel di Tora

(Provincia di Rieti) — Regolamento Integrato per le Attività di Campeggio Libero e Isolato con Tende

Art. 1 — Oggetto, Finalità e Normativa di Riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività di campeggio libero ed isolato effettuato esclusivamente con tende temporanee ed amovibili all'interno del territorio del Comune di Castel di Tora, a tutela dell'ambiente, del paesaggio, dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. Il territorio comunale è soggetto ai vincoli ambientali delle aree naturali protette (Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia). Le attività di fruizione turistica sono ordinate in conformità con la normativa regionale vigente in materia di pianificazione paesistica (L.R. 24/98), circolazione fuoristrada (L.R. 29/87), aree naturali protette (L.R. 29/97), complessi ricettivi campeggistici (L.R. 59/85 e succ. mod.) e disciplina della pesca (L.R. 87/90 e L.R. 16/95).

Art. 2 — Ambito di Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio comunale di Castel di Tora, ad esclusione delle aree esplicitamente individuate dall'Art. 7.

Art. 3 — Requisiti Tecnico-Operativi, Distanze di Sicurezza e Servizi Igienici

1. Il campeggio libero temporaneo può essere autorizzato per un periodo continuativo non superiore a 15 (quindici) giorni per ciascuna istanza.
2. Le tende dovranno essere posizionate ad una distanza non inferiore a 10 (dieci) metri da qualsiasi specchio o corso d'acqua, compresa la battigia del Lago del Turano.
3. È fatto obbligo ai campeggiatori di mantenere l'area occupata in perfette condizioni igienico-sanitarie ed ambientali durante e al termine del soggiorno.
4. **Obbligo di WC Portatile:** Al fine di garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, **ogni nucleo o gruppo di campeggiatori deve essere autonomamente dotato di un WC portatile da campeggio** (toilette chimica o secca amovibile). È tassativamente vietato lo sversamento o l'abbandono di deiezioni organiche e reflui sul suolo o nei corsi d'acqua.

Art. 4 — Procedura di Istanza Telematica, Silenzio Assenso, Tariffe e Allegati

1. La presentazione della richiesta di autorizzazione avviene:

   - in modalità telematica tramite lo Sportello Telematico del Comune di Castel di Tora

- tramite invio di tutti i documenti richiesti all'indirizzo mail: info@comune.castelditora.ri.it

- tramite invio pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.castelditora.ri.it

2. La presentazione formale della pratica non prevede alcun costo istruttorio autonomo. L'istanza può essere inoltrata fino al giorno stesso dell'inizio del campeggio.
3. Alla domanda telematica e ai moduli disponibili sul sito comunale devono essere contestualmente allegati, a pena di improcedibilità:
    - Copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità di **tutte le persone** per le quali si richiede il permesso di campeggio;
    - **Attestazione/ricevuta dell'avvenuto pagamento** del contributo dovuto, effettuato tramite il portale dei pagamenti **PagoPA** dell'Ente prima dell'invio definitivo della domanda o attestazione di bonifico istantaneo sul conto di Tesoreria dell'Ente.
4. **Efficacia dell'Autorizzazione (Silenzio Assenso):** L'invio dell'istanza corredata di tutti gli allegati di cui al comma 3 perfeziona l'autorizzazione all'esercizio del campeggio libero per il periodo e le persone indicate, con efficacia immediata dal momento del completo invio, ai sensi del meccanismo del silenzio-assenso, fatti salvi i successivi poteri di verifica dell'Amministrazione.
5. **Obblighi dei Concessionari e Gestori di Aree e Spiagge Lacuali:** I soggetti che hanno in gestione o in concessione zone del territorio comunale — **ivi compresi i concessionari e gestori di spiagge lacuali, sponde demaniali, specchi d'acqua o aree private in concessione d'uso** — sono tenuti a far rispettare l'obbligo di dichiarazione, l'allegazione dei documenti di riconoscimento, il possesso del WC portatile ed il versamento del contributo di soggiorno di tutti i campeggiatori. In alternativa, i medesimi gestori/concessionari sono tenuti ad adempiere direttamente alla trasmissione dei dati personali, delle copie dei documenti di tutti gli alloggiati e al versamento dei relativi contributi. La titolarità, gestione o concessione dell'area lacuale non esime in alcun modo dall'osservanza delle presenti disposizioni e delle norme di pubblica sicurezza.
6. Il contributo dovuto è calcolato in base al numero di partecipanti ed alla durata del soggiorno, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale:

Tipologia Utente	Tariffa a Persona / Primo Giorno	Tariffa a Persona / Giorni Successivi
Utenti Non Residenti	€ 3,00 a persona	€ 2,00 a persona / giorno
Residenti nel Comune	Esenti	Esenti

7. L'autorizzazione rilasciata è personale, non cedibile ed ha valore esclusivamente per il periodo ed il numero di persone dichiarati ed asseverati con la ricevuta di versamento allegata.

8. Le Autorità Comunali si riservano la facoltà di sospendere o limitare il rilascio delle autorizzazioni per motivi di tutela ambientale, prevenzione incendi, affollamento eccessivo o ragioni di pubblica sicurezza.
9. Il Contributo non è rimborsabile per mancato soggiorno da parte del richiedente in ogni caso.

Art. 5 — Divieti per Mezzi Motorizzati e Bivacco Non Autorizzato

1. Il campeggio libero di cui al presente regolamento è consentito **esclusivamente con tende da campo**. È tassativamente vietata la sosta ed il pernottamento in forma di campeggio libero con roulotte, camper, autocaravan o altri mezzi motorizzati adibiti a bivacco al di fuori delle strutture ricettive o delle aree sosta attrezzate localizzate nei pressi del centro abitato.
2. La circolazione di veicoli a motore fuori strada è vietata, salvo le eccezioni previste per le operazioni di carico e scarico natanti sul Lago del Turano nei punti autorizzati e per i veicoli al servizio di persone con disabilità munite di apposito contrassegno (art. 2, L.R. 29/87).

Art. 6 — Norme Ambientali, Disciplina dei Fuochi e Gestione Rifiuti

1. Tutti gli occupanti sono tenuti al rigoroso rispetto dell'ambiente naturale. In particolare è severamente vietato:
    - Tagliare, danneggiare o sradicare alberi, arbusti e vegetazione di qualsiasi specie;
    - Eseguire scavi, livellamenti del terreno o solchi per la raccolta delle acque piovane attorno alle tende;
    - Produrre rumori molesti, schiamazzi o diffondere musica ad alto volume che disturbino la fauna o la quiete pubblica;
    - Abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido sul suolo o nelle acque.
2. **Accensione fuochi:** Fuori dai siti appositamente attrezzati è severamente vietato accendere fuochi a terra o utilizzare legna recuperata in loco. È consentito unicamente l'impiego di fornelli da campo a gas o elettrici rialzati dal suolo, adottando ogni cautela contro il rischio incendi.
3. **Gestione Rifiuti e Reflui:** Tutti i rifiuti prodotti devono essere opportunamente differenziati e conferiti negli appositi contenitori R.S.U. allestiti dal Comune ovvero gestiti a cura del campeggiatore secondo il principio *"Leave No Trace"* (Non lasciare traccia). **I reflui dei WC portatili devono essere smaltiti esclusivamente presso le strutture o i Punti di Scarico (camper service) autorizzati e mai riversati nell'ambiente o nei contenitori R.S.U. urbani.**
4. **Animali d'affezione:** Gli eventuali cani al seguito devono essere tenuti sempre al guinzaglio. Il cibo deve essere custodito in contenitori ermetici per evitare l'attrazione di fauna selvatica.

Art. 7 — Aree Escluse e Divieti Assoluti

1. Il campeggio libero è tassativamente vietato nelle seguenti zone:
    - Centri abitati e relative fasce di rispetto;

- Impianti ed aree sportive comunali;
- Spiagge ed aree balneabili attrezzate, fatta salva apposita autorizzazione del gestore;
- In prossimità ed entro la fascia di rispetto di strade comunali, provinciali e regionali;
- In prossimità ed entro la fascia di rispetto del cimitero cittadino;
- Spazi verdi pubblici ed urbani attrezzati.

Art. 8 — Vigilanza e Sanzioni Amministrative

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, al personale del Comando Carabinieri Forestali, ai Guardiaparco della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia ed alle altre forze di polizia preposte.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, comprese l'omessa o incompleta dichiarazione, il mancato possesso del WC portatile, lo smaltimento improprio dei reflui o la mancata allegazione di documenti e del pagamento della tassa di campeggio, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 50,00 a € 500,00** ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 24/11/1981 n. 689, oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 9 — Tassatività dei Diritti di Terzi e Manleva

1. Il rilascio dell'autorizzazione si intende sempre fatti salvi i diritti di terzi e non esime il richiedente dal conseguire eventuali assensi dei proprietari privati dei terreni.
2. Il Comune di Castel di Tora declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti dallo svolgimento dell'attività di campeggio libero.

Art. 10 — Entrata in Vigore ed Abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune ed abroga ogni altra disposizione comunale previgente ed incompatibile.